

~~ORIGINALE~~

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R.G. n. 9422/2007 – sez. III bis – ud. Pubblica 19.11.2009

Ricorso per motivi aggiunti

Per la prof.ssa **Elisabetta Cianfriglia** (c.f. CNF LBT 52559 H501E), elettivamente domiciliata in Roma, P.le Cardinal Consalvi n. 9 presso lo studio dell'avv. Paolo Maselli, che la rappresenta e difende in virtù di procura estesa a margine del ricorso principale;

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in 00186 - Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

nonché contro

Tiziana Ceccacci, residente in 00152 – Roma, viale di villa Panphili n. 20;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento prot. 16670 del 14.8.2009, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha decretato che gli aspiranti inseriti nelle graduatorie definitive ad esaurimento pubblicate con provvedimento prot. n. AOOUSPRM 16077 del 31.7.2009 del dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale di Roma sono individuati, in base alle indicate posizioni di graduatoria, come aventi titolo all'assunzione in ruolo in qualità di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal primo settembre 2009;
- della graduatoria definitiva ad esaurimento del dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale di Roma riguardante la scuola secondaria di primo grado, pubblicata con provvedimento prot. n. AOOUSPRM 16077 del 31.7.2009;
- del d.m. n. 42 dell'8.4.2009 relativo all'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il biennio 2009/2011;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente o connesso.

Con ricorso notificato in data 22.10.2007, la prof.ssa Elisabetta Cianfriglia chiedeva l'annullamento:

- del provvedimento prot. 15681 del 27.07.2007, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha decretato che gli aspiranti inseriti nelle graduatorie definitive ad esaurimento pubblicate in data 22.8.2007 con provvedimento prot. n. 15739 del 27.7.2007 del dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale di Roma sono individuati, in base alle indicate posizioni di graduatoria, come aventi titolo all'assunzione in ruolo in qualità di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal primo settembre 2007;
- della graduatoria definitiva ad esaurimento del dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale di Roma riguardante la scuola secondaria di primo grado, pubblicata in data 22.8.2007 con provvedimento prot. n. 15739 del 27.7.2007;
- del d.m. n. 56 del 3.7.2007 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2007-2008 contenente le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare;
- del d.m. 16.3.2007 relativo all'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il biennio 2007/2009;
- del provvedimento con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento per il biennio 2007/2009 del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente o connesso.

La ricorrente muoveva tre motivi di censura, eccependo:

1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 399 e 401 del d. lgs. n. 297/1994;
2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990;
3. l'eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il ricorso si completava con un'istanza cautelare.

Dichiarate contumaci sia l'amministrazione che la controinteressata, con ordinanza n. 1021 del 28.07.2009 il TAR ordinava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma l'incombente istruttorio di produrre in giudizio entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della predetta ordinanza:

- 1) la copia del telegramma n. 131913 dell'8.8.2005, con il quale la ricorrente sarebbe stata convocata in quanto individuata come destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A043 per l'anno scolastico 2005/2006;
- 2) copia della domanda per la classe A050 nella quale invece la ricorrente è stata considerata inserita, unitamente alla copia dello stralcio di graduatoria della classe A050 e della relativa posizione in essa occupata e rinviava all'udienza pubblica **del 19.11.2009** per la discussione.

Nelle more del presente giudizio, veniva emanato dal Ministero dell'Istruzione il D.M. n. 42 dell'8.4.2009 (**doc. 1**), con il quale veniva bandita *"l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011"*.

Con lettera spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (recapitata in data 2.5.2009, **doc. 2**), l'odierna ricorrente inviava al Ministero domanda

di aggiornamento/permanenza e scelta di tre province, conferma/scioglimento riserva per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 (**doc. 3**).

In data 14.8.2009, il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato (sul sito internet: www.lazio.istruzione.it/csa/grad_perm.shtml) la graduatoria definitiva ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, all'interno della quale, ancora una volta, la ricorrente non compare né tra il personale docente ammesso in ruolo, né tra quello escluso (**doc. 4**).

Detta esclusione, oltre ad essere palesamente illegittima ed ingiustificata, lede l'interesse dell'odierna ricorrente ad accedere al ruolo della scuola pubblica secondaria.

La prof.ssa Elisabetta Cianfriglia, come narrato nel ricorso principale, insegna nella scuola secondaria di primo grado privata riconosciuta sin dal 6.9.1983, giorno in cui ha conseguito l'abilitazione con una votazione pari a 68/80 nelle materie di italiano, storia, educazione civica e geografia.

Avendo intenzione di insegnare nella scuola pubblica, ha presentato domanda sin da quando ha conseguito l'abilitazione per accedere ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado.

L'art. 399 del d. lgs. n. 297/1994 prevede che l'accesso ai ruoli ha luogo per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti (oggi denominate "ad esaurimento") di cui all'articolo 401 del medesimo decreto legislativo.

Sulla base della surrichiamata normativa, il Ministero dell'Istruzione, considerata l'opportunità di concedere al personale interessato alla procedura di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ulteriori tre province, ha disposto per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del per-

sonale docente ed educativo (art. 1 comma 1 del D.M. n. 42/2009), aggiornate ed integrate secondo quanto previsto dall'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994, che al comma 2 recita: *"Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente"*.

Avverso il mancato inserimento nella graduatoria definitiva ad esaurimento e avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, la ricorrente propone impugnazione per i seguenti

Motivi

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 399 e 401 del D.lgs. n. 297/1994.

Secondo quanto previsto dall'art. 399 del d. lgs. n. 297/1994, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria ha luogo per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 401.

Nelle graduatorie ad esaurimento sono inseriti i professori che, superato il concorso per titoli ed esami, hanno conseguito l'abilitazione ad insegnare ma non hanno raggiunto una posizione tale da permettergli l'immissione in ruolo.

In base al punteggio ottenuto, i candidati vengono inseriti nella graduatoria

ad esaurimento e, a seconda della posizione e del contingente di assunzioni decretato dal Ministero della Pubblica Istruzione, possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato.

Una volta entrati nella graduatoria ad esaurimento, i professori vi rimangono automaticamente anche negli anni a seguire, fino a quando non rinunciano alla nomina in ruolo (comma 8 dell'art. 401 del d. lgs. n. 297/1994).

La graduatoria ad esaurimento viene aggiornata ed integrata ogni biennio dal Ministero, previo invio da parte degli aspiranti di un'apposita domanda.

La ricorrente, conseguita l'abilitazione ad insegnare nel 1983, è stata inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa alla scuola secondaria di primo grado, codice meccanografico di concorso A43.

Decretata dal Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di procedere per l'anno scolastico 2009-2010 e 2010-2011 all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e disposto l'aggiornamento delle stesse, l'odierna deducente ha inviato lettera raccomandata il modello predisposto dall'amministrazione, con la concreta speranza (attesi i titoli e l'anzianità di servizio) di rientrare tra gli assunti in ruolo.

In data 14.8.2009, con provvedimento prot. n. 16670 del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, è stata pubblicata la graduatoria definitiva ad esaurimento (consultabile *on line* alla pagina http://www.lazio.istruzione.it/csa/grad_perm.shtml) e, del tutto inaspettatamente, non è stato inserito ancora una volta il nome della ricorrente.

La prof.ssa Elisabetta Cianfriglia sarebbe dovuta comparire nella suddetta graduatoria sia perché ne ha sempre fatto parte, non avendo rinunciato alla nomina in ruolo, sia perché ha inoltrato formale domanda di aggiornamento della sua posizione. Il mancato inserimento della ricorrente concreta

un'illegittimità della graduatoria definitiva ad esaurimento e del provvedimento di individuazione degli aspiranti aventi titolo all'assunzione in ruolo in qualità di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, per violazione delle disposizioni vigenti in materia di istruzione.

I provvedimenti impugnati devono pertanto essere annullati.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990

Come noto, il comma 1 dell'art. 3 della l. n. 241/1990 statuisce che *"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato"*.

La ricorrente ha presentato regolare domanda di aggiornamento della sua posizione in graduatoria per gli anni 2009-2011 e, nonostante ciò, non è stata inserita.

Di tale illegittima esclusione, l'amministrazione non ha fornito alcuna motivazione, limitandosi solamente a non ricomprendere l'odierna esponente nella graduatoria definitiva.

Anche per questo motivo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

L'eccesso di potere è un vizio dell'atto che si manifesta allorquando l'amministrazione curi un interesse diverso da quello tipico.

Nella specie, l'interesse tipico dell'amministrazione è quello di formare una graduatoria in cui siano ricompresi tutti gli aspiranti nella posizione loro spettante all'esito della valutazione dei titoli.

È di intuitiva evidenza che il fine pubblico di assicurare i migliori aspiranti all'insegnamento nelle scuole è perseguito solamente se la graduatoria comprende tutti coloro che hanno presentato la domanda e se la loro posizione è rispondente alla loro preparazione.

Detta finalità non è stata perseguita dal Ministero della Pubblica Istruzione.

La ricorrente, al pari di tutti gli altri aspiranti all'immissione in ruolo, pur avendo inviato nei termini e con le modalità richieste la domanda di aggiornamento della propria posizione all'interno della graduatoria definitiva ad esaurimento, non solo non ha visto la propria posizione aggiornata, ma neanche ha trovato il suo nome all'interno della graduatoria, essendo stata estromessa del tutto immotivatamente ed illegittimamente.

Detta esclusione crea una disparità di trattamento con coloro che, al pari della ricorrente, hanno inviato la domanda e hanno visto la propria posizione correttamente aggiornata.

Si ricorda brevemente che si ha la figura sintomatica della disparità di trattamento nel momento in cui l'amministrazione emana statuizioni tra loro diverse nell'esercizio dello stesso potere in relazione a fattispecie assolutamente identiche.

Questo è il caso.

A fronte di domande identiche, sono stati inseriti in graduatoria tutti gli aspiranti ad eccezione della ricorrente.

Non solo.

L'esclusione dalla graduatoria è palesemente illogica ed irragionevole per le seguenti ragioni.

I provvedimenti impugnati stabiliscono che per vedere aggiornata la propria posizione all'interno della graduatoria, gli aspiranti devono inviare il modello prestampato all'amministrazione procedente.

La ricorrente ha inviato detto modello e, nonostante ciò, non è stata inserita nella citata graduatoria.

Infine, il mancato inserimento concretizza la figura sintomatica dell'ingiustizia manifesta, che è configurabile quando l'interesse privato viene compresso o sacrificato non sussistendo sufficienti ragioni di pubblico interesse.

Nella specie, l'interesse della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria è stato sacrificato senza che sussistano ragioni di pubblico interesse che possano portare ad una legittima esclusione della stessa.

Anche per questi motivi i provvedimenti impugnati sono illegittimi.

Istanza cautelare

Fermo quanto precede in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*, sulla sussistenza anche del *periculum in mora*, si rileva brevemente quanto segue. Come previsto dal d.m. prot. n. 42/2009, l'assunzione in ruolo degli aventi titolo in qualità di docenti della scuola secondaria di primo grado **è cominciata dal 1.09.2009.**

È di immediata evidenza che l'attesa necessaria per giungere ad una decisione sul ricorso causa un pregiudizio grave e irreparabile alla ricorrente, la quale non può legittimamente aspirare all'assunzione a tempo indeterminato nel settore scolastico per il quale ha presentato la domanda.

Inoltre, il fatto che il nome della ricorrente non compaia in graduatoria determina l'impossibilità per la stessa di poter vedere aggiornata la propria posizione per i successivi concorsi, arrecandole l'ulteriore pregiudizio di veder preclusa la possibilità di essere immessa in ruolo non soltanto per gli anni scolastici 2009-2011, ma anche per i successivi.

Infatti l'amministrazione, non vedendo il nome della ricorrente tra quelli presenti nella graduatoria oggetto di impugnazione, riterrà che la prof. Eli-

sabetta Cianfriglia abbia rinunciato alla nomina a ruolo e di conseguenza non aggiungerà correttamente la sua posizione.

Si chiede pertanto che siano assunte le misure cautelari più opportune affinché la ricorrente non subisca un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.

P.Q.M.

Si chiede all'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito di annullare i provvedimenti impugnati e per l'effetto ordinare all'amministrazione procedente di inserire ed aggiornare la posizione della prof.ssa Elisabetta Cianfriglia nella graduatoria definitiva ad esaurimento pubblicata con provvedimento prot. n. 16670 del 14.08.2009 relativa alla scuola secondaria di primo grado, previa emanazione delle misure cautelari più opportune.

Con vittoria delle spese di lite.

Si comunica il numero di fax presso cui si possono inviare le comunicazioni: 06-37410560.

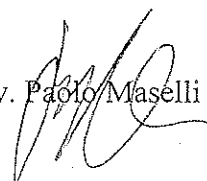
Si depositano i seguenti documenti:

1. d.m. n. 42/2009;
2. ricevuta di ritorno del 2.5.2009;
3. domanda di aggiornamento;
4. provvedimento prot 16670 del 14.8.2009.

Ai fini del c.u., si dichiara che la presente questione verte in materia di pubblico impiego ed è quindi esente.

Roma, 25.09.2009

Avv. Paolo Maselli



Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Rep. n. 57

Io sottoscritto Avv. Paolo Maselli, con studio in Capena (RM), via Morlupo n. 27/c, domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, p.le Consalvi n. 9, c.a.p. 00196, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli n. 21 del 7.09.2007 (21/2007 aut not.), per conto della Sig. Elisabetta Cianfriglia, giusta delega estesa a margine del ricorso introduttivo, ho notificato il suesposto ricorso per motivi aggiunti a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in 00186 - Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76348138374-8 spedita dall'Ufficio Postale di Roma Prati in data corrispondente al timbro postale.
- **Tiziana Ceccacci**, residente in 00152 - Roma, viale di villa Pamphili n. 20, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76348138375-9 spedita dall'Ufficio Postale di Roma Prati in data corrispondente al timbro postale.

Roma, 25.09.2009

Avv. Paolo Maselli



N. Raccomandata

76348138374-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (prev. 22) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

MINISTERO INTERIORE c/o AVOCAI DA SIAFO
 DESTINATARIO
 VIA DEL PORCOSHESI
 VIA / PIAZZA
 00186 ROMA
 C.A.P. COMUNE
 12 N° CIV.
 RM PROV.

ELISABETTA CIANFRULLA c/o Av. Paolo Motta
 MITTENTE
 VIA / PIAZZA
 C.A.P. COMUNE
 N° CIV.
 PROV.

SERVIZI ACCESSORI
 RICHIESTI
 Contrassegnare la
 casella interessata

☐ A.R.

Prez. 55645 387.26 Operaz. 0161
 Causale: AG 25/09/2009 18:53
 Peso gr.: 66 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763601312018

Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76348138375-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 22/312) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

TERIANA CECILLI
 DESTINATARIO
 VIALE VILIA PAMPHILI
 VIA / PIAZZA
 00186 ROMA
 C.A.P. COMUNE
 20 N° CIV.
 RM PROV.

ELISABETTA CIANFRULLA c/o Av. Paolo Motta
 MITTENTE
 VIA / PIAZZA
 C.A.P. COMUNE
 N° CIV.
 PROV.

SERVIZI ACCESSORI
 RICHIESTI
 Contrassegnare la
 casella interessata

☐ A.R.

Prez. 55645 387.26 Operaz. 0161
 Causale: AG 25/09/2009 18:53
 Peso gr.: 66 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763601317002

Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N° 57
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di ROMA PRATI
il diretto a TIBIANA CECILIA, VIA VITA PATRIZIA, 30 - 00152 ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata</p> <p>il 28/9/00</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p>di</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>28/9/00</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n°</p> <p>del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data</p> <p>firma</p>	<p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo dell'ufficio di distribuzione</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p>

N° 57
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di ROMA PRATI
il diretto a MINISTERO INTERIORE C/O AMMINISTRAZIONE STATO, VIA PORTOGHESA, 12


CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata</p> <p>il</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p>di</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>28 SET 2009</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n°</p> <p>del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data</p> <p>firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo dell'ufficio di distribuzione</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p>

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata


N° 76348138375-9 ☐

(Vedi avvertenze per gli uffici)

AG



76360131700-2



0797/EP 0506 - Mod. 23 L - MOD. 04100 (EX 10801E) - SL(3) Ed. 07/05

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI
DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio distributore

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



ELISABETTA CIANFRUSCIA C/O
AW PAOLO MASELLI

UDIO LEGALE

Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 60

Tel. 06 373 53 022 - 06 375 11 438

Fax 06 374 10 560

00195 Roma

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata


N° 76348138374-8 ☐

(Vedi avvertenze per gli uffici)

AG



76360131201-8



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI
DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio distributore

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



ELISABETTA CIANFRUSCIA C/O
AW. PAOLO MASELLI

STUDIO LEGALE

Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 60

Tel. 06 373 53 022 - 06 375 11 438

Fax 06 374 10 560

00195 Roma